



COMUNE DI BOTTANUCO

PROVINCIA DI BERGAMO

CAP. 24040 – Piazza San Vittore, 1 - Tel. 035/907191 Fax. 035/906192

www.comune.bottanuco.bg.it - E-mail comune.bottanuco@tin.it

PROCEDURA DI VARIANTE N. 1 AL PGT VIGENTE INERENTE LA REDAZIONE DI UN NUOVO DOCUMENTO DI PIANO E L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELLE REGOLE E DEL PIANO DEI SERVIZI

PARERE MOTIVATO

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS, D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

Vista la legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, “Legge per il governo del territorio”, con la quale la Regione Lombardia ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

Preso atto che il Consiglio regionale nella seduta del 13 marzo 2007, atto n. VIII/0351 ha approvato gli Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12;

Considerato che a seguito di approvazione da parte del Consiglio regionale degli Indirizzi citati la Giunta regionale ha proceduto all'approvazione degli Ulteriori adempimenti di disciplina con deliberazione n. VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” concernente “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)” e s.m.i;

Visto l'atto di nomina dell' Autorità competente per la VAS;

Preso atto che:

- a) con comunicazione in data 26 maggio 2014 è stato dato avvio al procedimento variante n. 1 al PGT e della Valutazione ambientale;
- b) in data 24 aprile 2014, con delibera di Giunta Comunale n. 44 sono stati individuati:

Autorità Proponente:

- l'Amministrazione Comunale nella figura del Sindaco pro-tempore, quale legale rappresentante;

Autorità procedente:

- il Responsabile del Settore Tecnico – Paganelli Geom Moris

Autorità competente per la VAS:

- Istruttore tecnico direttivo di questo Comune, geom. Bonelli Antonino

Soggetti Competenti in materia ambientale:

- ARPA Lombardia -Dipartimento di Bergamo;
- ASL Bergamo -Distretto di Bonate Sotto;
- Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Lombardia
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia
- Regione Lombardia (Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, Struttura Parchi e aree protette)
- Parco Adda Nord;

Enti territoriali interessati:

- Regione Lombardia - D.G. Territorio e Urbanistica
- Regione Lombardia - D.G. Qualità dell'ambiente
- Provincia di Bergamo - Settore Ambiente e Settore Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Grandi Infrastrutture Settore Tutela Risorse Naturali;
- Comuni confinanti: Madone, Filago, Chignolo, Suisio, Capriate San Gervasio, Trezzo Sull'Adda;

Altri enti/ autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati:

- gestori dei servizi a rete

Soggetti definiti come "pubblico", interessati all'iter decisionale:

Cittadini:

- le persone giuridiche, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
- le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- associazioni di categoria degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, degli esercenti, dei costruttori edili;
- le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente.

c) con medesima delibera di Giunta Comunale sono stati individuati:

- le modalità di convocazione della Conferenza di Valutazione
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni

d) che in data 22 luglio 2014 è stata convocata la prima conferenza di valutazione;

e) che in data 11 novembre 2014 è stata convocata la seconda conferenza di valutazione finale;

f) alla data del 02 dicembre 2014 sono pervenute le osservazioni seguenti:

Ente	Data di arrivo	Oggetto
Soc. SNAM RETE GAS	22/10/2014 prot. 10.766	comunicazione di mancato interessamento delle reti di trasporto gas naturale
ARPA – LOMBARDIA dipartimento Bergamo	30/10/2014 prot. 11.031	osservazioni sul Rapporto Ambientale e sulla proposta di Documento di Piano
Soc. TERNA RETE ITALIA Spa	21/10/2014 prot. 11.118	trasmetteva le DpA degli elettrodotti ad alta tensione transitanti sul territorio del Comune di Bottanuco
ASL BERGAMO	07/11/2014 prot. 11.307	parere favorevole sul Rapporto Ambientale e sulla proposta di Documento di Piano
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia	13/11/2014 prot. 11.501	comunicazione
Provincia di Bergamo	03/12/2014 prot. 12.087	osservazioni sul Rapporto Ambientale e sulla proposta di Documento di Piano

Rilevato che i principali contenuti della variante n. 1 al Documento di Piano in termini di obiettivi, azioni e dimensionamento sono i seguenti:

- Eseguire una prima ricognizione, dopo cinque anni di gestione, dello stato di attuazione strumento urbanistico, evidenziando nello specifico quali obiettivi primari sono stati raggiunti e quali invece devono ancora trovare soluzione; evidenziare le eventuali cause che hanno ritardato o compromesso l'attuazione delle previsioni originarie e proporre soluzioni alternative che potranno poi essere inserite nella nuova variante;
- Aggiornare lo studio del Centro storico di Bottanuco e Cerro attraverso la valutazione dei Piani di Recupero attuati e degli interventi singoli realizzati negli ultimi anni con contestuale revisione e perfezionamento dei contenuti delle Unità Organiche (U.O.);
- Aggiornare il PGT ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Parco Adda Nord vigente;
- Adeguare lo strumento urbanistico vigente per favorire il mantenimento delle realtà produttive industriali, artigianali e commerciali sul territorio attraverso normative atte a garantire l'adeguamento edilizio degli edifici ed alle eventuali necessità di ampliamento delle attività produttive esistenti, pur nel rispetto e nell'attenta valutazione delle ricadute ambientali;
- Verificare, ed eventualmente adeguare le previsioni del Piano di Governo ai contenuti del Piano Territoriale Regionale (PTR):
- Proporre, attraverso nuove soluzioni urbanistiche, un'efficace azione di salvaguardia, tutela, promozione e valorizzazione dell'ampia area agricola di rilevanza ambientale posta a sud del centro edificato di Cerro, definito ambito terrazzato di pregio geomorfologico, ed a nord nell'Ambito Adda;
- Adeguare gli Ambiti della città consolidata con modifiche ad "impatto zero" (modifiche di perimetrazione, modifiche di procedura per l'attuazione degli interventi, ecc.)
- Verificare ed aggiornare gli edifici esterni al centro edificato;
- Razionalizzazione e riorganizzazione dell'offerta dei servizi pubblici.

Fermi restando i generali obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione di valore strategico sottesi al PGT Vigente, confermati dal nuovo strumento di governo del territorio unitamente a scelte di assetto territoriale complessivo, **sono stati ridotti gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT** (vedasi tabella sotto riportata di dimensionamento Piano), tenendo in particolare conto del contenimento del consumo di suolo. Le principali innovazioni riquadrano alcune previsioni riguardanti

gli ambiti di trasformazione, sia per individuazione sia per una diversa qualificazione degli indici urbanistico-edilizi e delle vocazioni funzionali, laddove quelle attuali siano risultati non più di attualità.

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO COMUNE DI BOTTANUCO				
Aree di Trasformazione - AT	Residenziale di piano	Residenziale Residuo di PRG	Produttivi di Piano	Prod. Residuo di PRG
AREE DI TRASFORMAZIONI				
AT2 - Area commerciale Il Gigante			21.000,00	
AT3 - Area nuovo Polo Artigianale nord			39.102,00	
AT4 - Area residenziale via Silvio Pellico	8.000,00			
AT5 - Area residenziale via Manzoni	2.200,00			
TOTALE	10.200,00	0,00	60.102,00	0,00
AREE DI TRASFORMAZIONI CON PRESCRIZIONI SPECIFICHE				
ATps1- Area "ex Il Gigante"	0,00			
ATps2- Area area via Europa – via Ginevra "ex PL 5"				9.000,00
ATps3- Area via Vienna "ex PA 8 ter"				10.570,00
ATps4- Area "ex PL 9"				6.150,00
ATps5- Area via Cavour			1.000,00	
ATps6- Area via JF Kennedy "ex PL res 2"		6.000,00		
ATps7- Area via Locatelli	2.000,00			
ATps10- Area loc. Cerro "ex PL res 5"		11.680,00		
ATps11- Area via Europa Nord "ex P.A. 8"				16.600,00
ATps12- Area via Tasso	1.085,00			
ATps14- Area via Ginevra sud "ex PL 6"				16.000,00
ATps15- Area via Castelrotto	0,00			
TOTALE	3.085,00	17.680,00	1.000,00	58.320,00
TOTALE mq. slp	13.285,00	17.680,00	61.102,00	58.320,00
ab. teorici	265,70	353,80		

Valutati gli effetti prodotti dal PGT sulle componenti del contesto analizzate dal Rapporto ambientale, derivanti dall'analisi della variante n. 1 al Documento di Piano;

Valutati i pareri e/o contributi pervenuti dopo la messa a disposizione della proposta di Documento di Piano e del Rapporto Ambientale di VAS, di seguito allegati (Allegato A), cui si presentano le relative considerazioni espresse in forma tabellare; (Allegato B)

Valutato che l'accoglimento di alcune considerazioni contenute all'interno dei pareri e dei contributi pervenuti non ha comportato modifiche sostanziali al Documento di Piano e non mutino i giudizi e le valutazioni espresse all'interno del Rapporto Ambientale pubblicato in sede di seconda conferenza di VAS;

Valutato il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta;

Visti i verbali della Conferenza di Valutazione;

per tutto quanto esposto

DECRETA

1. di esprimere, ai sensi dell'art. 15 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 così come modificato dal Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 e ai sensi della D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e D.G.R. n. VIII/6420 e successive modifiche e integrazioni, **PARERE POSITIVO** circa la compatibilità ambientale della variante n. 1 al Piano di Governo del

Territorio del Comune di Bottanuco con la raccomandazione di correzione nelle fasi successive del processo di atti di PGT e della VAS alla luce delle modifiche ed integrazioni apportate in conseguenza dei pareri/contributi ed osservazioni pervenute.

2. Di provvedere alla divulgazione del presente parere per mezzo di pubblicazione sul sito internet del Comune di Bottanuco all'indirizzo www.comune.bottanuco.bg.it e sul sito regionale Sivas (<http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/>).
3. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai soggetti competenti in materia ambientale ed agli enti territorialmente interessati, come precedentemente individuati.

Bottanuco, venerdì 05 dicembre 2014



**L'autorità Competente per la VAS
Istruttore Direttivo Tecnico**

BONELLI Geom. Antonino

**L'autorità Procedente per la VAS
Responsabile del Settore Tecnico**

PAGANELLI Geom. Moris

PARERI ENTI – ALLEGATO A



SNAM RETE GAS

Dalmine 21.10.2014
Prot. DI-NORD/C.DAL/234/10

Spett.le
COMUNE DI BOTTANUCO
Settore Tecnico
Piazza San Vittore, 1
24040 Bottanuco (BG)



Oggetto: Procedura di variante n.1 al PGT vigente inerente la redazione di un nuovo documento di piano e l'aggiornamento del piano delle regole e del piano dei servizi – Convocazione 2^ e conclusiva conferenza di valutazione ambientale strategica.

Si premette che la Snam Rete Gas svolge attività di trasporto del gas naturale, attività dichiarata di interesse pubblico ai sensi de D.L. 23.05. 2000 n° 164.

Con riferimento alla Vostra prot. n. 9770 del 02.10.2014, relativamente alla convocazione per il giorno 11.11.2014, Vi informiamo che le aree di trasformazione in oggetto non interessano i nostri impianti.

Nel ringraziarVi per la cortese segnalazione si porgono distinti saluti.



SNAM RETE GAS

Distretto Nord
Il Capo Centro di Dalmine
F. BRESCIA

Distretto Nord
Centro di Dalmine
Viale Locatelli, 116
24044 DALMINE (BG)
Tel. 035561010
Fax. 035070324
www.snamretegas.it

Snam Rete Gas S.p.A.
Sede Legale: S. Donato Milanese (MI), Piazza S. Barbara 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano
n. 10238291008 - R.E.A. Milano n. 1964271
Partita IVA 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.
Società con unico socio



Bergamo,

Class. 6.3 Fascicolo 2014.2.41.47

Spettabile

Comune di Bottanuco
Piazza S. Vittore, 1
24040 BOTTANUCO (BG)
Email: comune.bottanuco@postecert.it

Oggetto : comune di Bottanuco. Parere su rapporto ambientale e proposta di Documento di Piano nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano della Variante n.1 al PGT. Rif. prot.n.9770 del 2/10/2014, prot. arpa n. 129700 del 02/10/2014.

Si trasmette quanto in oggetto.

Distinti saluti.

Il Dirigente dell'U.O. M.V.A.
Ing. Flavio Goglio

Allegati:

File vas pgt Bottanuco revisione PGT.pdf

Responsabile del procedimento: Ing.FLAVIO GOGLIO

Referente per l'istruttoria: Dott.ssa CHIARA ANDRIANI

Via Clara Maffei, 4, 24121 Bergamo - tel. 035.4221.711 - fax 035.4221.860 - www.arpalombardia.it
Indirizzo PEC: dipartimentobergamo.arpa@pec.regione.lombardia.it



Oggetto: parere su rapporto ambientale e proposta di Documento di Piano, nell'ambito del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Documento di Piano della variante n.1 al PGT di Bottanuco (BG).

Con nota prot.n. 9770 del 02/10/2014 (prot. ARPA n. 129700 del 02/10/2014) è stata comunicata la messa a disposizione della proposta di Documento Piano, della sintesi non tecnica e del rapporto ambientale della variante n.1 al PGT di Bottanuco.

I documenti sono stati scaricati dal sito Web SIVAS di Regione Lombardia e risultano aggiornati al 01/10/2014 (rapporto ambientale e sintesi non tecnica) e al 02/10/2014 (restanti documenti).

La normativa prevede che ARPA si esprima sul rapporto ambientale e sulla proposta di Documento di Piano.

Il seguente parere riporta osservazioni puntuali ed una serie di indicazioni o richiami normativi di carattere più generale, attinenti spesso alla fase successiva della pianificazione attuativa.

Per distinguere le une dalle altre si fa presente che le nostre osservazioni e proposte di modifica al rapporto ambientale e alla proposta di Documento di Piano sono evidenziate in neretto nell'ambito dei rispettivi paragrafi.

Questa variante, visti i tempi di svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica può essere considerata la variante che porterà all'approvazione di un nuovo Documento di Piano che sostituirà il precedente giunto alla sua scadenza quinquennale (art. 8 comma 4 della L.R. 12/05).

Per questo motivo ARPA non si limiterà ad esprimersi sulle variazioni introdotte rispetto al Documento di Piano precedentemente approvato ma si esprimerà sul nuovo Documento di Piano nel suo complesso.

Considerazioni sulla Valutazione Ambientale Strategica

Nel rapporto ambientale della variante e nel rapporto ambientale datato agosto 2008, inerente il Documento di Piano precedentemente approvato, non è stata effettuata un'analisi critica della sostenibilità delle scelte di Piano in termini di futuro consumo di acqua potabile e di futuro incremento dei reflui da trattare nell'impianto di depurazione sovracomunale di Brembate e nell'impianto di depurazione di Bottanuco.

Dalla cartografia inerente gli agglomerati reperita sul sito web <http://www.atobergamo.it> dell'Ufficio d'Ambito di Bergamo si è rilevato che la zona industriale posta ad est della Strada Provinciale n. 170 è collegata all'impianto di depurazione di Brembate mentre la porzione del comune ad ovest della Strada Provinciale n. 170 è ancora collegata all'impianto di depurazione sito in Bottanuco, il quale avrebbe dovuto essere dismesso (vedasi autorizzazione allo scarico in corso d'acqua di acque reflue provenienti dal depuratore di Bottanuco, rilasciata dalla Provincia di Bergamo e registrata nel registro determinazioni con il numero n. 1864 in data 05/07/2011) ma è tuttora in funzione senza tempi certi individuati per la sua dismissione.

L'impianto di Bottanuco, secondo quanto indicato nell'autorizzazione allo scarico sopracitata, risulta sottodimensionato per le portate in ingresso (vedasi anche paragrafo 4.3 del documento di scoping della variante): il sottodimensionamento implica che lo scolmatore in testa all'impianto possa risultare attivo (di conseguenza non si ha la depurazione dei reflui devianti) anche in assenza di condizioni meteorologiche di pioggia che giustificerebbero la sua attivazione; questo accade perché, senza l'attivazione dello scolmatore, si verificano episodi di sovraccarico idraulico di alcune sezioni dell'impianto di depurazione.

Tale situazione dovrebbe essere risolta con la futura disattivazione del depuratore di Bottanuco e il collettamento dei reflui di tutto il Comune di Bottanuco al depuratore sovracomunale di Brembate.

Per ora però non vi è alcuna certezza in merito ai tempi per la disattivazione dell'impianto di depurazione di Bottanuco.

L'impianto di Brembate, in base ad autorizzazione allo scarico rilasciata con determinazione dirigenziale e registrata con numero 2247 del 05/08/2010 nel registro determinazioni della Provincia di Bergamo, a sua volta tratta già attualmente un refluo corrispondente ad un numero di abitanti equivalenti superiore alla capacità di progetto.

Quanto sopra evidenzia che vi sono seri problemi inerenti il trattamento dei reflui per il comune di Bottanuco. Questi problemi richiedono necessariamente che il Comune ponga molta attenzione agli sviluppi complessivi previsti nel PGT dopo l'attuazione della variante in oggetto.

Nel rapporto ambientale redatto per la variante sono state analizzate in modo abbastanza esaustivo le "... caratteristiche ambientali... delle aree interessate.." (cfr. allegato VI alla parte seconda del D.Lgs. 152/06), derivanti dall'assetto territoriale proprio del Comune di Bottanuco (es. presenza vincoli, interferenze con la rete ecologica regionale RER, classe di appartenenza in base alla zonizzazione acustica) : tale analisi però è stata condotta solo per gli ambiti che hanno subito modifiche a seguito della variante e non per gli ambiti riconfermati del Documento di Piano.

Tale analisi per gli ambiti riconfermati non fu peraltro condotta neanche nel rapporto ambientale redatto per la Valutazione Ambientale Strategica del PGT vigente.

Si propone al Comune di colmare le lacune informative di cui sopra.

Indicatori di monitoraggio.

Nel documento di scoping della presente variante al punto 2.1 si evidenzia che uno degli obiettivi della variante è eseguire una prima ricognizione, dopo cinque anni, dello stato di attuazione dello strumento urbanistico.

Una ricognizione di questo tipo non può prescindere da un'analisi degli esiti del monitoraggio eseguito in base al Piano di monitoraggio a suo tempo individuato.

Bottanuco non ha riportato nel rapporto ambientale attuale alcuna considerazione rispetto al monitoraggio eseguito.

Si chiede al Comune di colmare questa lacuna informativa e di dare spazio, mediante predisposizione di apposito paragrafo, alla ricostruzione e alla valutazione degli esiti dei monitoraggi periodici eseguiti nei cinque anni di validità del Documento di Piano vigente.

Nel piano di monitoraggio vi è un refuso inerente l'impianto di depurazione: i reflui di Bottanuco non sono collettati nell'impianto di Olginate bensì negli impianti di Brembate e Bottanuco.

E' opportuno procedere alla correzione del refuso.

Si ricorda che, in generale, qualora vengano inserite nel Piano attività di monitoraggio al di fuori di quelle effettuate nell'ambito dei programmi di attività ordinaria del nostro Ente, il coinvolgimento di ARPA Lombardia deve essere preliminarmente concordato con l'Agenzia e non può allo stato attuale essere garantito.

Documento di Piano.

Sviluppi complessivi previsti.

Nella variante n.1 rispetto al PGT approvato si passa da una previsione d'incremento di 683 abitanti ad una previsione d'incremento di 620 abitanti (confronto tra art.12 delle Norme d'attuazione del Documento di Piano approvato e di variante).

Si tratta di un decremento molto poco significativo se si pensa che in base alle statistiche riportate nel sito <http://www.comuni-italiani.it/016/034/statistiche/recenti.html> negli ultimi anni anche a Bottanuco si sta assistendo ad un decremento della popolazione e/o comunque ad incrementi molto contenuti (2007-2012 passaggio

da 5133 abitanti a 5180 abitanti con un incremento di 47 unità).

Ciò sta accadendo in quasi tutti i comuni della Provincia di Bergamo da noi esaminati: la crisi economica in corso sta rallentando i flussi migratori dall'estero (paesi extracomunitari).

Alla luce del trend demografico degli ultimi anni e delle problematiche inerenti la depurazione dei reflui di Bottanuco si propone necessariamente al Comune di attuare da

subito scelte che consentano di ridurre più drasticamente le ipotesi complessive di crescita e/o rimodularle nel tempo.

Si propone inoltre di utilizzare gli esiti del monitoraggio periodico degli indicatori relativi alla dinamica di popolazione nel breve periodo per rivedere, anche in corso di validità del PGT, le ipotesi di edificazione se queste non dovessero essere giustificate da una **proporzionale crescita demografica.**

Un degrado del paesaggio dovuto al persistere di fenomeni di realizzazione di edifici-costruzioni-abitazioni senza reale necessità causa la compromissione di una risorsa non rigenerabile quale il suolo libero e oltretutto non giova all'attrattività dei comuni.

A tutti i comuni si evidenzia che, qualora nell'ambito del tessuto urbano consolidato vi sia la necessità di recuperare/ristrutturare edifici e/o aree soggette a degrado del patrimonio edilizio, tali interventi dovrebbero essere prioritari rispetto a quelli di edificazione su suolo libero.

Onde incentivare tali recuperi si possono valutare alcune ipotesi:

1. dare priorità temporale agli interventi negli ambiti di recupero rispetto agli interventi su suolo libero;
2. prevedere opportune e consistenti compensazioni ambientali, aggiuntive rispetto a quelle previste a norma di legge per il consumo, per esempio, di superfici agricole, per tutti i siti dove sia previsto consumo di nuovo suolo e quindi di una risorsa non rigenerabile; tutto ciò nella prospettiva di evitare il consumo di suolo libero ma anche d'indirizzare gli operatori economici verso un recupero spinto del tessuto urbano da riqualificare.

Il Comune di Bottanuco ha indicato come azione A2 di questo Piano, paragrafo 4.2 del rapporto ambientale, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Per ottenere questo risultato si propone al Comune di dare applicazione a meccanismi quali quelli sopra evidenziati in misura massima.

Componente geologica, idrogeologica e sismica.

Si rammenta che il professionista redattore dello studio, sia nella forma integrale sia per la sola componente sismica, dichiara sotto la propria responsabilità di aver scrupolosamente seguito i dettami della normativa mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'allegato 15 della D.G.R. n.8/1566 del 22/12/2005 e s.m.i.

In questi anni, a seguito anche dei cambiamenti climatici in corso, sono aumentati in Provincia di Bergamo sia gli episodi eclatanti che i fenomeni meno visibili ma comunque significativi di dissesto del territorio e di allagamento di porzioni del territorio.

Elettrodotti.

La normativa vigente in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, ovvero il DPCM 8 Luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici magnetici alle frequenze di rete (50Hz) generati dagli elettrodotti" (G.U. n. 200 del 29/08/03), all'art. 4 fissa l'obiettivo di qualità di 3 μ T per il valore di induzione magnetica, da intendersi come mediana nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni di esercizio, nella progettazione di nuovi insediamenti e di nuove aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore.

Mentre, per situazioni già in essere, valgono i disposti dell'articolo 3 per cui viene previsto un limite di attenzione pari a 10 μ T sempre da intendersi come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore .

Per quanto riguarda le distanze l'art. 6 comma 1 "*Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti*" prevede che per la determinazione delle stesse si debba fare riferimento all'obiettivo di qualità di cui all'art. 4 ed alla portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto come definita dalla norma CEI 11-60. A completamento dei disposti normativi il 5 luglio 2008 sulla G.U. n. 156 è stato pubblicato il Decreto 29 maggio 2008 "*Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti*". Nell'allegato

tecnico del Decreto 29 maggio 2008 nel paragrafo 5.1.2 viene indicato, secondo le prescrizioni del DPCM 8 Luglio 2003, il proprietario/gestore quale soggetto abilitato a definire e comunicare alle autorità competenti, l'ampiezza delle fasce di rispetto, mentre nel paragrafo 5.1.3 e fig. 1 e 2 viene indicata la metodica per calcolare l'ampiezza delle fasce che tiene conto non solo della proiezione al suolo o Distanza di Prima Approssimazione DPA ma anche dall'ingombro della isosuperficie a 3 μT . Si rammenta che la definizione delle fasce di rispetto va attuata ad eccezione delle situazioni previste al punto 3.2 del Decreto 29 maggio 2008 e quindi anche per la maggior parte delle linee di media tensione.

Nel territorio di Bottanuco vi sono linee ad alta tensione indicate nel documento di scoping della variante al paragrafo 4.11. Nelle Tavole di Piano pubblicate in questa fase non è stata rinvenuta alcuna planimetria dove fossero rappresentate in scala le DPA degli elettrodotti.

Per un corretto riferimento si chiede, qualora non già provveduto in tal senso, di determinare in base alla normativa sopra richiamata sia le DPA che le fasce di rispetto inerenti gli elettrodotti aerei e/o interrati comprese le cabine elettriche e, in base ai dati acquisiti dai gestori, si chiede di rappresentare le DPA in scala nelle tavole di Piano (come previsto ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera b) della L.R. 12/05), in quanto costituiscono un indirizzo di vincolo all'utilizzo delle aree, essendo garantito all'esterno delle fasce di loro riferimento il rispetto dell'obiettivo di qualità di 3 μT (microtesla) per la realizzazione di insediamenti con permanenza di persone superiore alle quattro ore giornaliere.

Per le medie tensioni la determinazione delle fasce di rispetto deve avvenire sempre tramite richiesta ai gestori; per esse si chiede la rappresentazione in planimetria solo qualora significative.

Nel caso eventuale di interventi a ridosso delle Distanze di Prima Approssimazione, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 29/05/2008, sarà solo ed esclusivamente il gestore che dovrà fornire un proprio assenso ai progetti di edificazione, tenendo conto non solo della proiezione a suolo ma anche dell'ingombro della isosuperficie a 3 μT .

Vincoli.

Si propone al Comune, qualora non già provveduto, di rappresentare su una tavola di cartografia, possibilmente unica, i vincoli insistenti sul territorio comunale tra i quali i vincoli derivanti da zone di tutela assoluta e rispetto pozzi acquedottistici e sorgenti, il vincolo dettato dalla fascia di rispetto cimiteriale, dalla Distanza di Prima Approssimazione di elettrodotti aerei e/o interrati comprese cabine elettriche, dalla fascia di inedificabilità del depuratore, dalla fascia di rispetto dei corsi d'acqua, etc.

Al confine tra il Comune di Suisio e Bottanuco vi sono sorgenti ad uso potabile identificate nelle cartografie inerenti le piccole derivazioni sul sito web <http://siter.provincia.bergamo.it>.

E' necessario verificare che tali sorgenti non necessitino dell'apposizione di vincoli. Tali vincoli (zona di tutela assoluta e zona di rispetto) sono da apporre obbligatoriamente nel caso di sorgenti ad uso potabile acquedottistico e una delle due sorgenti, da informazioni reperite nel sito sopraccitato, sembrerebbe utilizzata a tale scopo.

E' indicato anche un pozzo ad uso potabile sito in territorio del Comune di Suisio al confine con Bottanuco per il quale, non essendo ad uso potabile acquedottistico, è da verificare la sussistenza di aree di tutela e aree di rispetto (in concessione alla Falegnameria Adda di Viale Europa 22).

Si chiede quindi, in sintesi, di considerare e cartografare tutti i vincoli, non solo quelli sovraordinati ma anche quelli comunali.

Depuratore comunale.

Nelle tavole di Piano non è stata inserita la fascia di inedificabilità dal confine dell'area di pertinenza dell'impianto di depurazione stabilita dalla Delib. del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque del 04/02/1977.

Non è stata infatti riportata una fascia d'inedificabilità di ampiezza pari ad un valore minimo inderogabile di 100 metri da ogni punto del perimetro dell'area di pertinenza dell'impianto come stabilito dalla normativa sopracitata.

Si chiede di correggere le tavole in base a quanto sopra.

Distanze tra allevamenti e ambiti di trasformazione.

In linea generale lo scrivente servizio propone di applicare tra gli allevamenti esistenti e i nuovi ambiti di trasformazione le distanze ritenute congrue nel Decreto del Direttore Generale n.20109 del 29/12/2005 "Linee Guida Regionali: criteri igienici e di sicurezza in edilizia rurale" paragrafo 3.1, inserendo norma specifica nel PGT valevole per tutto il territorio comunale.

Si propone di considerare tali distanze secondo il principio di reciprocità e cioè non solo tra i nuovi allevamenti e l'edificato esistente ma anche tra gli allevamenti esistenti e le nuove edificazioni di previsione del Documento di Piano e le nuove edificazioni da Piano delle Regole. Nel comune di Bottanuco risultano attivi allevamenti di grosse dimensioni (es. Società Agricola Fumagalli s.s. e azienda agricola Albergati Giovan Angelo & C. s.s.) **per i quali proponiamo di applicare le distanze soprariportate, secondo il principio di reciprocità, onde evitare molestie alle nuove costruzioni.**

Infatti durante un sopralluogo di ricognizione eseguito in data 22/10/2014 si è potuto constatare che vi è la possibilità che si diffondano emissioni odorose, provenienti presumibilmente dagli allevamenti situati a est del territorio comunale: in quella giornata particolarmente ventosa, le emissioni odorose investivano la zona industriale posta ad est del Comune di Bottanuco.

Per gli allevamenti a carattere familiare vigono le distanze di cui all'art. 3.10.4 del Regolamento Locale d'Igiene Tipo della Regione Lombardia.

Siti contaminati.

In base ai dati in possesso di questa agenzia, che potrebbero non essere completi, risulta che nel territorio di Bottanuco siano stati rinvenuti rifiuti abbandonati in corrispondenza di area di cava (cava Sabbionera) oggetto, tra l'altro, del futuro passaggio di infrastrutture sovra-provinciali quali l'Autostrada Pedemontana e la Gronda Ferroviaria Nord Est Milano.

L'ultimo incontro di approfondimento della problematica sopracitata dovrebbe risalire al 29/10/2010 e, in base agli esiti di quell'incontro, il Comune avrebbe dovuto fornire alcune indicazioni al fine del prosieguo dell'iter d'indagine di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/06.

Sempre in base ai dati in possesso di questa agenzia che potrebbero, ancora una volta, non essere completi, in data 25/07/2013 è stato approvato un piano d'indagine preliminare inerente un'area sita in zona industriale ad est della S.P. n. 170 in passato occupata dall'impianto di depurazione di un vecchio cotonificio (proprietà Sten Immobiliare srl).

Anche questo iter d'indagine risulta attualmente fermo.

Si chiede al Comune di redigere apposito paragrafo nel rapporto ambientale per fornire informazioni sul prosieguo degli iter di cui sopra e sulle implicazioni di carattere territoriale e urbanistico sottese.

Aziende a rischio d'incidente rilevante site in Filago al confine con Bottanuco.

Da informazioni ricavate dalla tavola dei vincoli del PGT approvato dal Comune di Filago (Tav. 2 del Documento di Piano) si è rilevato che le zone di attenzione di aziende a rischio d'incidente rilevante site in Comune di Filago insistono in parte anche sul territorio di Bottanuco.

Tali zone, corrispondenti alle zone di ipotesi incidentale di lesione reversibile per dispersione tossica, in base al D.M. 09/05/2001, non necessitano di una pianificazione urbanistica specifica bensì solo di un obbligo di informativa alla popolazione.

Purtroppo nella planimetria suddetta non sono riportate le aree di danno ipotizzate per gli scenari incidentali riguardanti le aziende a rischio d'incidente rilevante di Filago.

Tali aree se interne agli stabilimenti non determinano implicazioni urbanistiche.

Viceversa se le aree di danno coinvolgono, anche solo marginalmente, territori esterni agli stabilimenti esse, a differenza delle zone di attenzione, devono obbligatoriamente avere delle destinazioni d'uso compatibili secondo i disposti normativi del D.M. 09/05/2001, integrato con i disposti delle Linee Guida approvate dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. IX/3753 del 11/07/2012.

Si chiede quindi al Comune di Bottanuco di verificare, mediante richiesta al Comune di Filago, che non vi siano aree di danno correlate agli scenari incidentali ipotizzati per le aziende a rischio d'incidente rilevante di Filago che incidano sul territorio di Bottanuco e che implicino, in base alla normativa soprarichiamata, un obbligo d'individuazione di specifiche destinazioni d'uso.

Se così fosse l'attribuzione delle corrette destinazioni d'uso dovrebbe essere fatta nel più breve tempo possibile e quindi in questa variante.

Ambiti di trasformazione

Si rammenta che per i Piani attuativi e negoziati nei casi dovuti ai sensi dell'art. 8 della L 447/1995 dovranno essere prodotte le relazioni previsionali di Clima Acustico, o i relativi documenti sostitutivi ai sensi dell'art.8 comma 3 della L.447/95, o di Impatto Acustico.

ATps 01,02,03.

L'ambito ATps01 è un intervento di riqualificazione da attuarsi dopo lo spostamento del polo commerciale attualmente insediato "Il gigante" nell'AT02. L'ATps01 verrebbe utilizzato per l'inserimento di funzioni di terziario avanzato e servizi collettivi con l'esclusione di grandi strutture di vendita e centri commerciali.

L'AT02 è quindi destinato ad accogliere un nuovo polo commerciale del "Gigante" mentre l'adiacente AT03 è destinato ad accogliere un nuovo polo artigianale.

Il consumo di suolo sotteso alle previsioni di cui sopra appare molto consistente.

L'AT02 è attualmente occupato da edificazione in disuso con indici edificatori contenuti.

L'ambito AT02 e AT03 sono immediatamente a sud di importante varco della Rete Ecologica Regionale ancora esistente e funzionale dal punto di vista del mantenimento delle connessioni ecologiche di scala sovracomunale; tale varco consente di interrompere un processo di urbanizzazione con effetto di saldatura lungo la direttrice stradale data dalla S.P. n. 170 (sprawl lineare).

AT02 e AT03 sono parzialmente all'interno di elemento di secondo livello della Rete Ecologica Regionale.

Alla luce delle considerazioni effettuate sugli sviluppi complessivi previsti mediante questa variante n.1, alla luce del posizionamento in prossimità di importante varco della RER e alla luce della presenza di insediamenti di allevamento di grosse dimensioni ad est, **si propone di valutare attentamente la necessità di riconfermare le previsioni per questi ambiti.**

Si propone per l'ambito AT02 una riconversione non residenziale che consenta di mantenere indici di edificazione molto contenuti.

E' possibile valutare la realizzazione di un parco comunale di dimensioni significative, ben schermato dal punto di vista acustico e con accesso sicuro sotto o sopra la strada provinciale.

Si propone lo stralcio dell'ambito AT03 in quanto si ritiene che non sia necessario ulteriore consumo di suolo ad uso industriale-artigianale in prossimità di varco della RER viste le possibilità di insediamento di attività produttive all'interno degli ambiti liberi interclusi della zona industriale esistente.

Le proposte di cui sopra richiamano quanto indicato anche nella proposta di variante del PTC della Provincia di Bergamo inerente il paesaggio, attualmente in fase di VAS.

Infatti nell'allegato 2 della suddetta proposta di variante contenente le schede di dettaglio inerenti la rete verde e del paesaggio provinciale, nella scheda n.8 inerente il territorio in questione, al paragrafo "Indicazioni per l'attuazione della rete verde provinciale" è riportato di "...mantenere i

varchi tra gli abitati di Bottanuco, Suisio e Capriate S. Gervasio, anche attraverso la creazione di spazi verdi attrezzati..." (pag. 302 delle schede).

In subordine qualora non si voglia procedere ad una revisione delle previsioni, al fine di mitigare l'impatto sulla rete ecologica si propone di:

- prevedere un'elevata dotazione di verde all'interno degli ambiti al fine di renderli il più permeabili possibile nei confronti di flora e fauna;
- per la realizzazione delle opere a verde impiegare specie vegetali (alberi, arbusti, erbacee) autoctone ed ecologicamente idonee al sito; gli elenchi delle specie sono reperibili nelle D.G.R applicative della LR 10/2008 (DGR n. 8/7736 del 24 luglio 2008 e DGR n. 8/11102 del 27 gennaio 2010), nei PTCP, nella DGR 6/48740 del 29/02/2000 sull'ingegneria naturalistica;
- progettare fasce di mitigazione di ampiezza adeguata costituite da alberi ed arbusti di diverse specie, in grado quindi di svolgere un'effettiva funzione ecologica e paesaggistica;
- prevedere accorgimenti costruttivi che riducano l'impatto sulla fauna (es. recinzioni rialzate, illuminazione esterna ridotta, impiego di arbusti con frutti eduli appetiti dalla fauna).

AT04, 05

Trattasi di ambiti a destinazione residenziale che non sono stati ereditati dal PRG ma che erano previsti nel PGT vigente. Entrambi, ma in modo particolare AT04, confinano con il territorio agricolo facente parte di un importante varco della Rete Ecologica Regionale (RER).

AT04 a nord rientra in elemento di secondo livello della RER il quale è stato trasformato in elemento di primo livello della Rete Ecologica Provinciale (REP) nell'ambito della revisione della REP inserita nella variante del PTCP della Provincia di Bergamo sul paesaggio, attualmente in fase di Valutazione Ambientale Strategica.

AT05 è all'interno di corridoio primario ad alta antropizzazione del fiume Adda. L'allegato 7 della D.G.R. n.8/10962 del 30/12/2009 indica di evitare all'interno di questi corridoi nuove trasformazioni dei suoli. In caso di interventi ritenuti strategici è necessario che l'autorità competente per la VAS valuti l'ipotesi di applicazione della Valutazione d'Incidenza.

Alla luce delle considerazioni sugli sviluppi complessivi previsti nel PGT si propone di valutare lo stralcio di questi ambiti.

In subordine, al fine di minimizzare l'impatto sulla rete ecologica, si propone al Comune di rendere obbligatori i seguenti criteri d'intervento:

- prevedere un'elevata dotazione di verde all'interno degli ambiti al fine di renderli il più permeabili possibile nei confronti di flora e fauna;
- per la realizzazione delle opere a verde impiegare specie vegetali (alberi, arbusti, erbacee) autoctone ed ecologicamente idonee al sito; gli elenchi delle specie sono reperibili nelle D.G.R applicative della LR 10/2008 (DGR n. 8/7736 del 24 luglio 2008 e DGR n. 8/11102 del 27 gennaio 2010), nei PTCP, nella DGR 6/48740 del 29/02/2000 sull'ingegneria naturalistica;
- progettare fasce di mitigazione di ampiezza adeguata costituite da alberi ed arbusti di diverse specie, in grado quindi di svolgere un'effettiva funzione ecologica e paesaggistica;
- prevedere accorgimenti costruttivi che riducano l'impatto sulla fauna (es. recinzioni rialzate, illuminazione esterna ridotta, impiego di arbusti con frutti eduli appetiti dalla fauna).

ATps02 e ATps 14.

Trattasi di ambiti a destinazione produttiva ereditati dal PRG.

Non presentano elementi della Rete Ecologica Regionale.

Nella determinazione dei futuri assetti planivolumetrici degli interventi si dovrà chiedere l'assenso dei gestori delle linee ad alta tensione insistenti sugli ambiti le quali, essendo le campate degli elettrodotti non particolarmente alte, potrebbero presentare fasce di rispetto e diritti di servitù che incidono in modo significativo sulle aree coinvolte.

ATps 10 e ATps 04.

ATps 10 è a destinazione residenziale e ATps 04 è a destinazione produttiva.

Erano entrambi previsti nel PRG.

Si trovano immediatamente a nord di varco della Rete Ecologica Regionale in parte già occluso da edificazione e che rischia di essere ulteriormente compromesso dalla futura realizzazione di reti infrastrutturali sovracomunali (Pedemontana e Gronda Ferroviaria Nord-Est Milano).

ATps 10 appare fortemente critico in quanto collocato a ridosso della strada provinciale S.P.n.170, arteria stradale caratterizzata da intenso traffico veicolare.

Alla luce delle considerazioni effettuate sul dimensionamento complessivo del PGT e alla luce della collocazione degli ambiti in aree compromesse dal punto di vista acustico e strategiche per il mantenimento di corridoio ecologico **si propone lo stralcio di questi ambiti dalle previsioni del Documento di Piano e del PGT.**

A distanza di cinque anni, in fase di revisione del PGT, si ritiene che l'amministrazione comunale possa valutare la percorribilità giuridica dello stralcio dei suddetti ambiti e quindi della soppressione del diritto edificatorio.

Se il Comune non stralcerà la previsione dell'ambito ATps10, si dovranno espletare, possibilmente prima della fase attuativa ma obbligatoriamente prima del rilascio del permesso di costruire, le indagini di valutazione previsionale di clima acustico o dovranno essere prodotti i documenti sostitutivi ai sensi dell'art.8 comma 3 della L.447/95 per determinare l'idoneità dell'intervento rispetto alla vicinanza di un' infrastruttura stradale connotata da intenso traffico. Se dovesse emergere una non idoneità sarà indispensabile adottare tutte le soluzioni tecnico acustiche del caso, ipotizzando anche un diverso utilizzo delle aree.

Si rammenta che dovrà essere rispettato l'art.8 del D.P.R. 142/04 che, nel caso di infrastrutture stradali esistenti, pone a carico dei soggetti titolari dei permessi di costruire/titoli abilitativi edilizi degli edifici di nuova realizzazione le eventuali opere di mitigazione acustica necessarie per il rispetto dei limiti individuati dal Decreto.

ATps15.

Trattasi di ambito a destinazione residenziale, commerciale e terziario. E' attraversato da due linee elettriche di alta tensione (220 Kv e 132 Kv) che hanno campate molto basse.

Potrebbe essere difficile sviluppare assetti planivolumetrici che non intersechino le fasce di rispetto degli elettrodotti.

Si dovrà ottenere l'assenso obbligatorio preventivo dei gestori delle linee elettriche prima dell'approvazione dei progetti di edificazione ma vista l'ubicazione delle linee, la loro tensione e il loro sviluppo spaziale **si propone comunque di valutare lo stralcio dell'ambito dalle previsioni di Piano.**

Esclusione aziende a rischio d'incidente rilevante da ambiti di previsione produttivi.

Non si conosce l'aggiornamento del Piano delle Regole che sarà effettuato.

Si coglie l'occasione per evidenziare, in relazione a tutte le zone esistenti a destinazione produttiva, che nelle Linee Guida approvate dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. IX/3753 del 11/07/2012 viene stabilito che il Comune, nella definizione della propria pianificazione, può porre limitazioni all'insediamento di aziende a rischio solo se le aree da sottoporre a vincolo non abbiano destinazione industriale o se vi siano elementi di vulnerabilità, codificati nella delibera, nelle vicinanze.

Ciò al fine di non bloccare del tutto a questa tipologia di aziende la possibilità di insediamento nei Comuni, potendo ovviamente garantire il rispetto delle normative ambientali.

Aree verdi attrezzate.

In questa fase non si conoscono i contenuti dell'aggiornamento del Piano dei Servizi.

Negli obiettivi del PGT, paragrafo 4.1 del rapporto ambientale, vi è la previsione di realizzazione di un esteso e ramificato sistema di spazi verdi.

La Legge 14/01/2013 n. 10 all'art.4 ribadisce l'obbligo per i Comuni del rispetto delle quantità minime di verde pubblico attrezzato stabilite nel Decreto Ministeriale n. 1444 del 1968.

La L.R. 12/05 all'art. 103 comma 1 bis esonerava i Comuni lombardi dal rispetto del suddetto Decreto Ministeriale fatto salvo il rispetto delle distanza minima tra fabbricati.

Tuttavia il dato di fatto che una legge dello Stato Italiano ribadisca la necessità del rispetto dei quantitativi minimi di verde pubblico attrezzato a suo tempo fissati nel D.M. 1444/68 (9 mq/ab) porta a riconsiderare l'obbligo insito in questo Decreto Ministeriale e a considerare che ci potrebbe essere in futuro la necessità di rivedere la L.R. 12/05 in questo senso.

L'obiettivo della Legge 10/2013 è di rafforzare le quantità del verde pubblico all'interno delle aree urbanizzate, azione sicuramente meritevole anche a prescindere dalla vigenza di un obbligo normativo in quanto implica l'aumento delle aree di drenaggio delle acque meteoriche e di connessione ecologica all'interno del tessuto urbano consolidato.

Oltre ai notevoli vantaggi di carattere ambientale sopra riportati, le aree verdi attrezzate incrementano le possibilità di socializzazione e il senso di appartenenza alla comunità dei cittadini. Il comune di Bottanuco, reso edotto in merito a quanto sopra, potrà opportunamente valutare di attuare eventuali azioni correttive.

Bergamo, 29 ottobre 2014

Tecnico Istruttore: Dott.ssa Chiara Andriani tel. 035/4221894

TRIIPPAN1/P201400001858 - 30/10/2014

RACCOMANDATA A.R.

AOT-MI U.I. GORLAGO

Spett.le
COMUNE DI BOTTANUCO
Ufficio Tecnico
Piazza San Vittore, 1
24040 BOTTANUCO (BG)

Oggetto: Linee elettriche ad alta tensione transitanti sul territorio del comune di Bottanuco (BG).
Richiesta tracciato e distanze di prima approssimazione.

Con riferimento alla Vostra e-mail del 14/10/2014, Vi trasmettiamo su supporto informatico la corografia georeferenziata con riportato il tracciato degli elettrodotti ad alta tensione, di nostra competenza, transitanti sul territorio da Voi amministrato.

Riteniamo necessario evidenziare che tale elaborato è estratto da una cartografia realizzata per un utilizzo operativo connesso all'esercizio della rete da parte di nostro personale qualificato, pertanto non può essere in alcun modo considerato attendibile per l'acquisizione di informazioni relative all'esatto posizionamento dei nostri impianti, soprattutto di quelli interrati, e per finalità antinfortunistiche in caso di esecuzione di interventi in prossimità dei nostri elettrodotti.

Evidenziamo poi che sarete responsabili di ogni modificazione dei dati forniti; inoltre l'utilizzo di tali informazioni, per ovvi motivi di sicurezza dei nostri impianti, che sono opere di pubblica utilità, è strettamente limitato alla Vostra richiesta e non può essere esteso a terzi non autorizzati.

Nel merito Vi informiamo che per quanto attiene alla legge 36/2001 e al relativo decreto attuativo, nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3 microtesla, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del DPCM 8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.

Alla luce della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 sopra citato, approvata con il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 maggio 2008 [in G.U. del 05.07.2008] e relativi allegati, e fatte salve le eventuali diverse determinazioni urbanistiche delle Pubbliche Amministrazioni competenti, riportiamo di seguito la tabella con indicate le "distanze di prima approssimazione" (Dpa), relative a ciascun lato dell'asse di percorrenza degli elettrodotti, determinate secondo le indicazioni del paragrafo 5.1.3 ("casi semplici") del documento allegato al predetto Decreto.

Linea	Proprietà	Tratto	Tensione (kV)	Palificazione	Dpa SX (m)	Dpa DX (m)
360	Terna	64-70	380	Semplice	43	43
293	Terna	15-23	220	Doppia	31	31
637	Terna	25-38	132	Semplice	22	22

Riteniamo opportuno evidenziare che il medesimo Decreto prevede inoltre l'introduzione di parametri di calcolo relativi ad una sola linea in esame per i "casi semplici", nel caso invece di parallelismi, intersezioni fra linee elettriche diverse o angoli di deviazione, "casi complessi", è prevista una diversa metodologia di calcolo che necessita, tra l'altro, di un'elaborazione tridimensionale.

In tal senso, in seguito all'emergere di situazioni di non rispetto della Dpa per vicinanza tra edifici o luoghi destinati a permanenza non inferiore alle 4 ore, di nuova progettazione, sarà compito delle Pubbliche Amministrazioni valutare l'opportunità di richiedere ai proprietari/gestori degli elettrodotti di eseguire il calcolo mirato delle "fasce di rispetto" in corrispondenza delle specifiche campate di linea interessate, determinate secondo le indicazioni del paragrafo 5.1 del Decreto del 29 maggio 2008.

Nello spirito di reciproca collaborazione e per favorire la pianificazione e gestione del territorio Vi invitiamo a trasmetterci i progetti delle opere eventualmente previste nelle immediate vicinanze delle linee al fine di verificarne le compatibilità di nostra competenza come i contratti di servitù e il D.M. n° 449 del 21/3/88 recante le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne.


La nostra Unità Impianti di Gorlago (BG) rimane a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

All.: CD-ROM

Pratica elaborata da: Giacomo Giorgi - Tel. 035/9504342

Unità Impianti Gorlago
 Il Responsabile
 (S. Locatelli)





DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO

Certificato secondo la norma UNI EN ISO 9001
Settore Prevenzione di Bonate Sotto – Ufficio di Sanità Pubblica
Responsabile Dr. Marcello Dalzano

24040 Bonate Sotto (Bg) - Via Garibaldi n°13 - ☎ 035/4991124 - 035/4991111 - 📠 035/4942179
posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.asl.bergamo.it
posta elettronica ordinaria (PEO): protocollo.generale@asl.bergamo.it

Prot. _____

Data, _____

Settore di prevenzione di Bonate Sotto/MD/rz



Al Responsabile
Ufficio Tecnico Comunale
del Comune di
24040 - BOTTANUCO - BG

INVIATA VIA PEC: comune.bottanuco@postecert.it

Oggetto: procedura di variante n. 1 al PGT vigente
Inerente la redazione di un nuovo documento di piano e l'aggiornamento del piano delle
regole e del piano dei servizi
Convocazione 2^a e conclusiva conferenza di VAS
Vs. nota prot. 9770 del 02.10.2014

In relazione alla convocazione in oggetto, ai sensi degli articoli 13 comma 6 LR 12/2005, articolo 230 TULSS, articolo 20 L. 833/1976, DPCM 29.11.2001, con la presente:

- preso visione della documentazione tecnica messa a disposizione sul sito Internet <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/>;
- rilevato che la variante in argomento apporta " *modificazione puntuali dello strumento urbanistico*", con una sostanziale strategia definita di " *impatto zero*", volta al recupero e alla valorizzazione dell'esistente, con una " *ricucitura*" del tessuto urbanistico, in relazione anche alla sue " *porosità*";

si esprime, limitatamente agli aspetti di competenza, **parere favorevole**, in merito alla variante in oggetto.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Settore di prevenzione di Bonate Sotto
Ufficio di Sanità Pubblica
Il Responsabile
Dalzano dr. Marcello

Responsabile del procedimento: Dott. Marcello Dalzano (tel. 035.4991124)
Responsabile istruttore: Renzo Zonca (tel. 035/4991131)



MBAC-DR-LOM
TUTBAP
0011515 12/11/2014
Cl. 34.19.01/4.1

Comune di Bottanuco
Settore Tecnico
piazza San Vittore, 1
24040 BOTTANUCO (BG)
comune.bottanuco@postecert.it

e, p.c. Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Milano, Bergamo, Como,
Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Pavia,
Sondrio e Varese
piazza Duomo, 14
20122 MILANO
mbac-sbap-mi@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia
via Edmondo De Amicis, 11
20123 MILANO
mbac-sba-lom@mailcert.beniculturali.it



Regione Lombardia
Direzione Generale Ambiente, energia e
Sviluppo Sostenibile
Struttura Paesaggio
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO
ambiente@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: BOTTANUCO (BG) – Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della 1^
variante al Piano di Governo del Territorio – Convocazione della seconda e conclusiva
conferenza in data 11 novembre 2014.
Comunicazione.

Con riferimento alla nota di convocazione prot. n. 9770 del 2 ottobre 2014, assunta agli atti di questa
Direzione con prot. n. 10170 del 3 ottobre 2014,
esaminata la documentazione messa a disposizione, relativa al procedimento in oggetto,
valutati gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti per l'area (Piano Paesaggistico Regionale,
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bergamo, Piano Territoriale di
Coordinamento del Parco Regionale Adda Nord),
aggiornata la verifica della variante proposta attraverso l'ulteriore documentazione messa a disposizione,
vista la nota di osservazioni già trasmessa in occasione della prima conferenza dei servizi, prot. n. 7865
del 22 luglio 2014,
questa Direzione Regionale, per quanto di competenza, conferma le considerazioni prodotte nella
sopracitata nota.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Caterina Bon Valsassina

TUTBAP/Resp. dell'istruttoria arch. Elena Rizzi



MBAC-DR-LOM
TUTBAP
0007865 22/07/2014
Cl. 34.19.01/4.1



Comune di Bottanuco
Settore Tecnico
piazza San Vittore, 1
24040 BOTTANUCO (BG)
comune_bottanuco@postecert.it

e, p.c. Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici di Milano, Bergamo, Como,
Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Pavia,
Sondrio e Varese
piazza Duomo, 14
20122 MILANO
mbac-sbap-mi@mailcert.beniculturali.it

Soprintendenza per i Beni Archeologici della
Lombardia
via Edmondo De Amicis, 11
20123 MILANO
mbac-sba-lom@mailcert.beniculturali.it

Regione Lombardia
Direzione Generale Ambiente, energia e
Sviluppo Sostenibile
Struttura Paesaggio
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 MILANO
ambiente@pec.regione.lombardia.it

OGGETTO: BOTTANUCO (BG) – Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) della 1^a variante al Piano di Governo del Territorio – Convocazione della prima seduta di valutazione in data 22 luglio 2014.
Trasmissione osservazioni.

Con riferimento alla nota di convocazione prot. n. 6.477 del 19 giugno 2014, assunta agli atti di questa Direzione Regionale con prot. n. 6871 del 23 giugno 2014, esaminata la documentazione messa a disposizione, relativa al procedimento in oggetto, valutati gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti per l'area (Piano Paesaggistico Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bergamo, Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale Adda Nord), verificata la natura della variante proposta, in considerazione della revisione del Documento di Piano vigente, questa Direzione Regionale, per quanto di competenza, osserva quanto segue:

Profilo paesaggistico

Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato in data 19 gennaio 2010 e da allora vigente, individua (art. 16 della Normativa di Piano) l'intero territorio regionale come ambito di valenza paesaggistica e pertanto lo stesso è interamente soggetto alla disciplina normativa del Piano, a prescindere dall'esistenza di provvedimenti espliciti di tutela paesaggistica (art. 136 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, recante *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*) o di aree tutelate ope legis (art. 142 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*). A tale scopo si richiamano gli artt. 16 bis (*Prescrizioni generali per la disciplina dei beni paesaggistici*), 20 (*Rete idrografica naturale*), 24 (*Rete verde regionale*), 25 (*Individuazione e tutela dei*



Centri, Nuclei ed Insediamenti Storici), 26 (Riconoscimento e tutela della viabilità storica e d'interesse paesaggistico), 27 (Belvedere, visuali sensibili e punti di osservazione del paesaggio lombardo), 28 (Riqualificazione paesaggistica di aree ed ambiti degradati o compressi e contenimento dei processi di degrado) della Normativa di Piano.

Si ricorda altresì che:

- per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*) o *ope legis* (art. 142 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*) qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'art. 146 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*. Tale autorizzazione è provvedimento autonomo e preordinato a titoli autorizzativi di natura urbanistico-edilizia;
- ai sensi dell'art. 16 comma 3 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante "*Legge Urbanistica*", "“i piani particolareggiati nei quali siano comprese cose immobili soggette alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, e alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali (ora riunificate nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), sono preventivamente sottoposti alla competente Soprintendenza ovvero al Ministero della pubblica istruzione quando sono approvati con decreto del ministro per i lavori pubblici”;
- per gli ambiti non sottoposti a tutela paesaggistica, ai sensi degli articoli da 35 a 39 della normativa del Piano Paesaggistico Regionale, i progetti che insistono sullo stato esteriore dei luoghi e degli edifici deve essere sottoposto ad esame di impatto paesistico, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 11045 dell'8 novembre 2002;

Con riferimento ai criteri di attuazione della pianificazione comunale ed ai "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (deliberazione di Giunta Regionale n. 2727/2011) forniti da Regione Lombardia, gli studi territoriali di approfondimento paesaggistico è pertanto opportuno che, oltre ad un riferimento generale alla strumentazione di pianificazione paesaggistica regionale e provinciale e agli obiettivi di massima della stessa, scendano di scala rispetto ad esse e diano conto in maniera critica:

con riferimento al *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, Parte III:

- della verifica della presenza sul territorio comunale di provvedimenti di tutela paesaggistica decretati o di aree di tutela *ope legis* o comunque di aree individuate con specifica tutela dal PPR. Si ricorda che l'elenco dei beni paesaggistici e delle aree tutelate presenti sul territorio può essere verificata attraverso il sito <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/viewer25/index.jsp?config=config-siba2.xml>.
- nell'ottica dell'adeguamento dei piani sottordinati al Piano Paesaggistico Regionale, della verifica della conformità ai contenuti dell'art. 135, comma 4;

con riferimento al Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

- dell'Unità tipologica di paesaggio di riferimento, con verifica di rispondenza agli indirizzi di tutela previsti dalla normativa di piano;
- delle strutture insediative e dei valori storico-culturali del paesaggio (centri e nuclei storici, elementi di frangia, elementi del verde, presenze archeologiche, infrastrutture di rete, strade e punti panoramici, luoghi della memoria storica) con verifica di rispondenza agli indirizzi di tutela previsti dalla normativa di piano;
- degli ambiti di degrado paesaggistico (se presenti) con verifica di rispondenza agli indirizzi di riqualificazione e contenimento del rischio previsti dalla normativa di piano;

con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP):

- delle Norme Tecniche di Attuazione, con riferimento al Titolo II (Paesaggio ed Ambiente);



- dei Repertori;
- della Cartografia (sezione E2 – Paesaggio ed Ambiente).

Conferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP):

- delle Norme Tecniche di Attuazione, con riferimento al Titolo I (norme generali), artt. nn. 5 e 8; al Titolo II (articolazione del territorio), artt. nn. 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26 e 29; al Titolo III (norme di settore), artt. nn. 30, 34, 35, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45;
- degli Allegati alle Norme Tecniche di Attuazione, A e B;
- della Cartografia (tav. 10).

Profilo culturale (beni architettonici e archeologici), con riferimento al *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, Parte II.

Ai sensi del citato Decreto si ricorda che:

- i beni culturali e le cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela sono definite dagli artt. 10 e 11 del citato *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*;
- nello specifico, le cose immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro sono sottoposte *ope legis* alle disposizioni di tutela previste dal citato decreto se aventi più di settant'anni e se opera di autore non più vivente, fino all'avvenuta verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*;
- per il combinato disposto degli articoli 11 comma 1 lettera a), 50 comma 1, 169 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* il distacco di affreschi, stemmi, graffiti lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, è vietato senza l'autorizzazione del Soprintendente;
- per il combinato disposto degli artt. 11 comma 1 lettera c) e 52 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche riconosciute di valore culturale (architettonico, storico-artistico e archeologico) è dato dal comune su parere del Soprintendente di riferimento;
- gli artt. 21 e 22 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* definiscono gli interventi soggetti ad autorizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- l'art. 45 (Prescrizioni di tutela indiretta) del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* definisce la facoltà del Ministero di sottoporre a forme di tutela indiretta alcune realtà per evitare il danneggiamento del decoro, della prospettiva, della luce o semplicemente delle condizioni di ambiente di un bene tutelato ai sensi dei menzionati artt. 10, 12 e 13 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*;
- l'art. 49 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* stabilisce che la collocazione o l'affissione di mezzi pubblicitari su edifici (anche se coperti da ponteggi) e in aree tutelate o su strade site nell'ambito o in prossimità degli stessi è subordinata all'autorizzazione del Soprintendente di riferimento;
- l'art. 56 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* definisce le modalità di alienazione dei beni culturali soggette ad autorizzazione da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;
- particolare attenzione deve essere posta all'individuazione di architetture del primo e secondo Novecento, per le quali definire appositi criteri di gestione delle trasformazioni (artt. 11 e 37 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*);
- sotto il profilo archeologico, è importante ricordare che gli indicatori archeologici (ivi compresi i dati geo-morfologici relativi alle trasformazioni del territorio nel tempo) sono elementi conoscitivi necessari al processo di pianificazione. In generale essi sono parte integrante della ricostruzione storico-ambientale e consentono una conoscenza approfondita di carattere diacronico del territorio stesso. Le aree cosiddette "a rischio di



rinvenimento archeologico" costituiscono inoltre elementi di vulnerabilità e di fragilità ed è evidente come la conoscenza di queste possa concorrere ad una valutazione della sostenibilità degli interventi e delle nuove trasformazioni territoriali.

Il Piano delle Regole e gli studi di approfondimento culturale è pertanto opportuno che diano conto :

- della verifica della presenza sul territorio comunale di provvedimenti di tutela monumentale e archeologica decretati ai sensi degli artt. 12, 13 e 45. Si ricorda che l'elenco dei beni architettonici e archeologici presenti sul territorio può essere richiesto agli organi periferici di tutela del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Milano, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese, Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia) o verificata attraverso il sito www.lombardia.beniculturali.it/sistema informativo territoriale. Si richiamano altresì gli eventuali decreti di esclusione dell'interesse culturale poiché gli stessi possono riportare indicazioni e suggerimenti di cautela rispetto ad ambiti che, pur non avendo requisiti di culturalità, possono risultare significativi per il contesto locale;
- della verifica della presenza sul territorio comunale di provvedimenti di tutela paesaggistica decretati ai sensi dell'art. 136 e di ambiti di tutela ope legis ai sensi dell'art. 142 del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* e la predisposizione di documenti specifici di individuazione;
- della individuazione degli edifici "per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo" (art. 10, comma 2. della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 *Legge per il governo del territorio* e successive modifiche ed integrazioni, a seguire *Legge per il governo del territorio*);
- pur non essendo sottoposti a specifico provvedimento di tutela ministeriale, dei beni catalogati da Regione Lombardia con schede SIRBeC sul sito www.lombardiabeniculturali.it (ai sensi del Decreto del Dirigente dell'U.O. "Infrastruttura per l'informazione territoriale" del 10 novembre 2006, n. 12520, "Approvazione delle linee guida per la realizzazione degli strumenti del SIT integrato per la pianificazione locale ai sensi dell'art. 3 della *Legge per il governo del territorio*);
- dell'analisi delle componenti archeologiche, tramite uno studio corredato da cartografie tematiche in scala idonea e da schede descrittive sintetiche relative ai diversi siti e ritrovamenti, analogo a quello previsto dalla procedura della Verifica archeologica preventiva dell'interesse archeologico, applicabile agli interventi sottoposti alla disciplina dell'art. 95 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE* e successive modifiche ed integrazioni, a seguire *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*). Si richiama a questo proposito la nota trasmessa dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici prot. n. 15630 del 18 dicembre 2013.

Per il perseguimento degli obiettivi di Piano si ritiene che il nuovo PGT debba garantire il più possibile il contenimento del consumo di suolo e la salvaguardia dei valori paesaggistici e culturali presenti nell'area, compresi i centri storici nella loro globalità.

A prescindere dalla sottoposizione di alcune loro parti a specifici dispositivi di tutela, i centri storici sono elementi di rilevante connotazione paesaggistica riconosciuti dalla normativa statale (D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. parte III, Capo II art. 136 comma 1 lettera c), regionale (Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. ed allegati criteri) e provinciale. Il "centro storico" ha un significato più ampio di quello che normalmente si ritiene perché comprende tutti gli insediamenti umani le cui strutture, unitarie o frammentarie, anche se parzialmente trasformate nel tempo, siano state costituite nel passato o, tra quelle successive, quelle eventuali aventi particolare valore di testimonianza storica o spiccate qualità urbanistiche o architettoniche. Non va dimenticato infatti che, in termini di cultura urbana, al di là dello specifico interesse artistico anche l'impianto urbanistico contiene significati e valori testimoniali. Gli interventi che interessano i centri storici, come precedentemente definiti, è opportuno quindi che si orientino verso trasformazioni che, pur adeguando e attualizzando il



tessuto secondo le necessità contemporanee, garantiscano il permanere nel tempo dei valori che caratterizzano questi sistemi urbanistici, riorganizzandoli in funzione dei rapporti con il loro più ampio contesto territoriale. Andranno dunque considerati elementi edilizi (nelle componenti tipologiche e funzionali), spazi esterni ed interni, assetto viario ed elementi naturali eventualmente presenti.

Lo sviluppo del tessuto consolidato e l'assetto paesaggistico del territorio comunale devono quindi essere attentamente valutati in termini di :

- conservazione e protezione del patrimonio storico-culturale;
- recupero dei sottotetti;
- rapporti pieni – vuoti e saturazione dei vuoti urbani. Se si concorda infatti con l'obiettivo di riduzione di consumo di terreno inedificato, va tuttavia studiata la saturazione di spazi liberi e garantito il significato della presenza di alcuni vuoti urbani che non sempre è "di risulta" mentre spesso è funzionale alla lettura di specifiche situazioni urbane;
- conservazione e protezione delle tracce residue dell'assetto boscato ed agricolo del territorio;
- applicazione di sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- ambiti di trasformazione.

In considerazione del fatto che il governo del territorio può essere condotto anche attraverso la negoziazione delle proposte di trasformazione di iniziativa privata, si segnala la necessità che in tutti gli accordi, intese, concertazioni derivanti da tale negoziazione, qualora riguardanti direttamente o indirettamente beni tutelati ai sensi del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, siano coinvolte preventivamente anche le Soprintendenze competenti in materia, ai fini di non generare aspettative non realistiche ed evitare danni economici agli operatori coinvolti.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott.ssa Caterina Bon Valsassina

TU/TEAP/Resp. dell'istruttoria arch. Elena Rizzi



PROVINCIA DI BERGAMO

Via Torquato Tasso, 8 - 24100 BERGAMO

Settore Ambiente

SERVIZIO AMBIENTE

Via Camozzi, 95 - Passaggio Canonici Lateranensi, 10 - 24100 BERGAMO Tel. 035387539 - Telefax 035387597

Http://www.provincia.bergamo.it - E-mail: segreteria.vas@provincia.bergamo.it

PEC: protocollo@pec.provincia.bergamo.it

Prot. n. _____-09-03/AN

VAS_parere_Var1_Bottanuco_11_14

Bergamo, _____

TRASMISSIONE VIA PEC

Per le trasmissioni in interoperabilità il numero di protocollo e la data sono contenuti nel file "segnature.xml"

Oggetto: VAS della Var 1 al PGT Comune di Bottanuco: contributi e osservazioni

Spett.le

Comune di Bottanuco

Ufficio tecnico

comune.bottanuco@postecert.it

e p.c.

Settore Edilizia Scolastica e Urbanistica

Servizio Strumenti Urbanistici

segreteria.urbanistica@provincia.bergamo.it

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 9770 del 2.10.2014 inerente all'oggetto, al fine di offrire un contributo per quanto di competenza dello scrivente Ente, in qualità di ente territorialmente interessato, fatti ovviamente salvi tutti gli approfondimenti e i pareri che verranno eventualmente espressi in sede di verifica di compatibilità con il PTCP, si formulano le seguenti considerazioni.

La Variante, secondo quanto indicato nel Rapporto Ambientale (RA), si configura come predisposizione di un nuovo Documento di Piano (DdP) e l'aggiornamento del Piano delle Regole (PdR) e del Piano dei Servizi (PdS). Nello specifico, il RA indica quali *varianti del Piano che comportano interventi di trasformazione del territorio*:

- la soppressione degli ambiti di trasformazione identificati con le sigle AT1 e ATps 8, 9 e 13;
- l'estensione dell'ambito produttivo n. 92;
- l'individuazione di due nuovi *ambiti agricoli*, uno di *valenza ambientale ed ecosistemi residuali a funzione protettiva* (art.81 bis) posto nel settore sud-ovest del Comune (in prossimità della vasta area definita come "ambito di compensazione area di cava") e l'altro di *salvaguardia dei tessuti urbanizzati* (art.81ter) a nord dell'edificato¹.

In generale, per quanto attiene alla definizione del **quadro ambientale** di riferimento, si evidenzia che il RA da conto di un aggiornamento dei dati relativi al tema del "fotovoltaico" e della "geotermia", rinviando per tutte le altre componenti ambientali alle analisi compiute nel 2008 in occasione della VAS del PGT, che vengono ritenute ancora valide. Viene inoltre illustrato il **Piano di monitoraggio**, evidenziandone a livello teorico caratteristiche, finalità, cadenza di aggiornamento e indicatori.

¹ Da una comparazione con le Norme del Piano delle Regole del PGT vigente, disponibili sul geoportale regionale, tali articoli paiono essere introdotti ex novo dalla presente variante.



Riguardo a tali aspetti, ovvero alla conoscenza del contesto di riferimento e alla sua evoluzione nel tempo, si rileva l'importanza (come già evidenziato nella nostra precedente nota inviata in occasione della I conferenza di VAS²), che il piano di monitoraggio del PGT vigente venga implementato e assunto come reale strumento operativo sia per l'analisi dello stato dell'ambiente che delle trasformazioni previste dal Piano, attraverso l'esplicitazioni di dati quantitativi comparabili tra loro, utili a valutare, supportare ed eventualmente ri-orientare le scelte di Piano nel corso del tempo. Si invita, pertanto, codesto Comune a verificare e aggiornare, ove possibile, il quadro di riferimento a partire dal Piano di monitoraggio a suo tempo definito; in tema di bonifiche e siti contaminati, si rimanda alla sintesi contenuta nell'allegato di seguito riportato (allegato 1), che dà conto del quadro sul tema, come desunto dalla documentazione agli atti del competente ufficio provinciale.

Per quanto attiene ai contenuti della variante, da un esame del RA e del precedente Documento di scoping, si osserva che gli obiettivi e le conseguenti azioni di Piano in variante al PGT vigente, paiono avere una ricaduta territoriale e ambientale più ampia rispetto a quella dei soli precedenti punti a), b) e c), trovando presumibilmente il proprio quadro di riferimento complessivo anche entro il PdR e PdS.

Al riguardo si prende atto che il RA ha compiuto una valutazione degli **impatti ambientali** riferita sia alla previsione dei 2 nuovi "ambiti agricoli", da cui emerge un giudizio di compatibilità complessiva, che all'ampliamento produttivo, anch'esso valutato complessivamente compatibile (fatto salvo il consumo di suolo, le limitate emissioni in atmosfera e il necessario inserimento paesistico)³.

Tuttavia, dando atto che la *filosofia della variante è di tipo tendenzialmente conservativa e valorizzativa, espressa attraverso azioni che mirano all'intervento strategico di trasformazione del territorio, al suo recupero, riqualificazione, potenziamento e alla sua tutela e valorizzazione*, si ritiene opportuno che il RA evidenzi, ove sussistenti, le più ampie implicazioni territoriali derivanti dalla variante proposta (che, come più sopra indicato parrebbe interessare anche il PdR e PdS) e le connesse ricadute ambientali⁴.

A titolo esemplificativo si evidenzia, ad esempio, rispetto alle **previsioni insediative** della variante, che la "soppressione" di 4 Ambiti di Trasformazione⁵ appare coerente con l'azione A1 *"eliminazione di Aree di Trasformazione che non si ritengono prioritarie nel disegno complessivo delle trasformazioni urbane"* e con l'obiettivo di *"riduzione del consumo di suolo"*; non appare, tuttavia, chiaro come ciò sia correlato alla successiva azione A4 *"sottoporre le aree inserite negli AT ad interventi diretti e quindi disciplinati dal PdR con eventuale individuazione di un nuovo tessuto urbano"*, (enunciata già nel Documento di scoping come *intenzione di sottoporre le aree sottratte agli AT ad interventi diretti e quindi disciplinate dal PdR con eventuale individuazione di nuovo tessuto urbano*) o, ancora, alla necessità, indicata nell'**analisi delle alternative**, di *rispondere alla domanda endogena di nuove famiglie*⁶.

² Nota del 30.06.14 prot. 56882

³ Rispetto a tale ambito, si segnala che, diversamente da quanto indicato nel RA, il previsto ampliamento va ad interessare anche *aree agricole strategiche di connessione, protezione e conservazione*, disciplinate dall'art.65 Nda del PTCP.

⁴ Al proposito si richiama nuovamente quanto già evidenziato nella nostra precedente nota di VAS, nella quale, tra l'altro, si evidenziava: *come riferito anche nel Documento di Scoping che, con l'entrata in vigore della LR 4/2012 (che ha modificato la LR12/05 con l'introduzione all'art.4 del comma 2 bis), anche le varianti al Piano dei Servizi e al Piano delle Regole sono divenuti atti oggetto della procedura di VAS (sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui al DLg 152/06 e smi); tale aspetto dovrà, pertanto, essere considerato nell'ambito della revisione del PGT vigente.*

⁵ Di cui il RA non fornisce indicazioni circa lo stato di attuazione, la futura destinazione, le superfici interessate, gli abitanti insediabili etc.,

⁶ Nel capitolo "definizione delle alternative" nello schema di pag.18 viene riportato a commento del tema "adeguamento dell'offerta residenziale alle previsioni di crescita endogena della popolazione: *"Le previsioni insediative mirano principalmente alla necessità di rispondere alla domanda endogena di nuove famiglie che nasce in particolare dai giovani originari di Bottanuco*

Per quanto attiene all'analisi di **coerenza esterna** con la pianificazione sovraordinata, rilevato che la stessa è stata effettuata attraverso una semplice matrice tra gli obiettivi della variante e quelli dei Piani sovraordinati (PTR, RER e PTCP):

- si raccomanda venga verificata e garantita la compatibilità con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento del **Parco Adda Nord**, non considerato nell'analisi, ma rispetto al quale la variante esplicita un preciso obiettivo di coordinamento;
- sia verificato che negli elaborati di Piano siano riportati correttamente i tracciati e relative **fasce di rispetto**, sia della **Gronda Est** che della **Pedemontana** come deliberati dal CIPE, nonché, per quest'ultima le relative opere di compensazione;
- rispetto al **Piano Cave**, si precisa che lo stesso, approvato con D.C.R. n. VIII/619 del 14/05/2008 pubblicata sul BURL 2° Suppl. straord. al n. 28 del 10 luglio 2008, è stato annullato a seguito della sentenza del TAR Brescia n. 1927 del 10 dicembre 2012, pur se appellata dalla Regione Lombardia. Allo stato attuale la Pianificazione comunale deve pertanto far riferimento al previgente Piano Cave approvato con D.C.R. n. VI/555 del 09/04/1997, in attesa dell'esito degli appelli proposti dalla Regione Lombardia avverso le citate sentenze del TAR Brescia.

Sul territorio comunale di Bottanuco è presente l'ambito "BP5g" individuato dal Piano Cave approvato con D.C.R. n. VI/555 del 09/04/1997, attualmente vigente.

Tuttavia, nel caso specifico, è necessario tener conto anche della delimitazione dell'ATEg29 individuata dal Piano Cave del 2008, ora annullato: infatti, nel periodo di vigenza del Piano Cave del 2008, con D.D. n. 1337 del 13.05.2010 è stato approvato il progetto di gestione produttiva dell'ATEg29 e con D.D. n. 356 del 10.02.2011 è stata rilasciata alla ditta Cava Sabbionera S.p.A. l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva di sabbia e ghiaia fino al 09.07.2018, secondo il progetto d'ambito precedentemente approvato. Tali autorizzazioni sono state fatte salve dalla sentenza TAR Brescia n. 611/2013 del 25/06/2013.

Preso atto che l'ambito BP5g è ricompreso nell'ATEg29, si fornisce (allegato 2) soltanto la cartografia di quest'ultimo, quale riferimento per il redigendo PGT.

Infine, si comunica che i Commissari ad acta regionali, in attuazione della sentenza del TAR Brescia n. 611/2013 del 25/06/2013, hanno depositato agli atti in data 20.06.2014 la proposta di Nuovo Piano Cave, corredata della VAS e dello Studio di Incidenza. Le previsioni di tale proposta apportano sostanziali modifiche all'ambito estrattivo in argomento ma non costituiscono vincolo giuridico fino alla conclusione dell'iter amministrativo di approvazione del nuovo Piano Cave da parte di Regione Lombardia.

Si invita, pertanto, codesto Comune a monitorare l'iter di approvazione del Nuovo Piano Cave regionale ed eventualmente a contattare, per ulteriori approfondimenti, il competente Ufficio Provinciale.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 10 della L.R. 14/98:

- il Piano, approvato dal Consiglio regionale, ha il valore e gli effetti di piano territoriale regionale relativo ad un settore funzionale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della L.R. 15 aprile 1975, n.

Si ritiene determinante fornire una risposta concreta alla domanda locale di alloggi, al fine di favorire una comunità socialmente viva, impedendo l'emigrazione dei giovani a causa della mancanza di nuovi alloggi. La mancata realizzazione di questa strategia e quindi la disattesa di una richiesta insediativa da parte dei giovani del comune potrebbe avere risultati futuri di criticità dal punto di vista demografico e umano (progressivo ulteriore invecchiamento della popolazione del comune, con aumento dell'indice di vecchiaia e di dipendenza)".

51 «Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico»;

- le previsioni del piano prevalgono sulle eventuali previsioni difformi contenute negli strumenti urbanistici approvati dai consigli comunali e sono immediatamente efficaci e vincolanti nei confronti di chiunque;
- la Provincia, dopo l'approvazione del piano da parte della Regione, comunica immediatamente ai Comuni interessati le aree estrattive di competenza: ferma l'immediata efficacia del piano delle cave, i Comuni interessati devono provvedere, entro sei mesi dalla avvenuta comunicazione, a introdurre le correzioni necessarie per il coordinamento formale dei propri strumenti urbanistici con le previsioni del Piano Cave;
- siano tenuti in considerazione, seppure il territorio comunale ne risulti solo marginalmente interessato:
 - il Piano di gestione rischio di alluvione (PRGA) attualmente in fase di definizione, per il quale sono già consultabili le Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico padano che, pur assolvendo ad oggi una funzione di carattere ricognitivo dei fenomeni naturali, risultano, secondo quanto indicato nella nota trasmessa dall'Autorità di Bacino del Fiume Po⁷, necessario riferimento per la pianificazione del territorio, dal momento che le aree e situazioni di rischio risultanti dovranno essere tenute in conto negli strumenti urbanistici comunali;
 - quanto introdotto dalla "Legge n. 100 del 12 luglio 2012 - Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile", relativamente a piani e programmi territoriali. Nello specifico viene disposto che i piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio debbano essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento ai piani di emergenza comunali/intercomunali e provinciali di protezione civile. Si raccomanda, pertanto, di appurare nel dettaglio che quanto pianificato sia compatibile con tali piani. In particolare, relativamente alla pianificazione di emergenza provinciale e relativi piani stralcio, si evidenzia che il Comune risulta interessato, seppure in minima parte, dal Piano stralcio rischio idraulico (anno aggiornamento 2004)⁸.

Infine, in tema di **acque e sottoservizi**, riguardo alla localizzazione delle trasformazioni previste, si segnala che le stesse risultano all'interno (ampliamento ambito produttivo n. 92) o confinanti (nuovi ambiti agricoli artt.81bis e 81tris) all'agglomerato denominato "Brembate". Al riguardo si segnala:

- per l'ampliamento dell'ambito produttivo la necessità che eventuali acque reflue domestiche da esso decadenti, vengano allacciate alla fognatura pubblica. Si invita, peraltro, a tenere conto di quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 4 del 24/03/2006, che ha disciplinato lo smaltimento delle acque meteoriche di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;

⁷ Cfr: Nota dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, prot. n. 5896 del 12.08.2014 avente ad oggetto "Attuazione della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni: pubblicazione delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni ai fini dell'informazione e consultazione del pubblico ed indirizzi per l'utilizzo delle Mappe, nelle more del completamento della procedura di pianificazione della gestione dei rischi di alluvione per il Distretto idrografico Padano". La documentazione è consultabile sul sito web dell'Autorità di bacino (<http://www.pianoalluvioni.adbpo.it>).

⁸ Nel SITER@, webgis della Provincia, relativamente al tematismo PROTEZIONE CIVILE sono visualizzate tutte le aree a rischio e relativi scenari analizzati nella pianificazione di emergenza provinciale. Inoltre i testi dei piani provinciali di protezione civile, sono scaricabili/consultabili dal sito www.provincia.bergamo.it/protezionecivile.

- per i nuovi ambiti agricoli, stante la possibilità prevista dalla disciplina di Piano di ampliare gli edifici agricoli esistenti, l'opportunità che gli eventuali scarichi di acque reflue domestiche vengano allacciati alla fognatura pubblica.

Si invita, altresì, a mettere in atto quanto previsto dall'art. 6 del R.R. 2/06 in merito al risparmio idrico ed al riutilizzo delle acque meteoriche non contaminate ed a predisporre reti di tipo separato, al fine di consentire lo smaltimento in loco delle acque meteoriche non contaminate (come previsto dalle Norme Tecniche Attuarie del Programma di Tutela ed Uso delle Acque della Regione Lombardia).

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
Dott. Claudio Confalonieri

*Firma autografa sostituita con l'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs 39/1993 art. 3 c.2*

Sten Immobiliare

Nel 2013 nell'ambito di un incontro tecnico convocato dal Consorzio ATS, è stato valutato un Piano di Indagine Preliminare presentato dalla STEN Immobiliare sull'area dell'ex Cottonificio di Bottanuco, per cui la presente variante prevede la "soppressione del corrispondente ambito "AT1": tale Piano non risulta ad oggi realizzato.

Ex Cava Sabbionera

Nell'ambito della progettazione del futuro tracciato della Autostrada Pedemontana Lombarda è stato realizzato, nel mese di febbraio 2009, in contraddittorio con ARPA, un Piano di Indagine che ha rilevato la presenza in sito di RSU frammisti a terreno e la presenza di un supero dei limiti di cui alla Parte IV Titolo V Allegato 5 Tabella 1 Colonna B del D.lgs.152/06 per il parametro Idrocarburi Pesanti C>12.

L'area indagata è risultata essere anche interessata dal passaggio dell'opera Gronda Ferroviaria Nord Est Milano.

Rispetto a tale quadro, la società Pedemontana deve gestire la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art.242 del D.lgs.152/06 (per la porzione di propria competenza) come concordato con gli Enti competenti, mentre il Comune di Bottanuco deve disporre il proseguimento della medesima procedura interessando i restanti soggetti proprietari dell'area indagata.

Ad oggi il competente Ufficio Bonifiche provinciale risulta in attesa di avere riscontri rispetto alla prosecuzione di detti procedimenti.

CONSIDERAZIONI – ALLEGATO B

O - Osservazione

R - Risposta

ARPA Bergamo

1. O – L'area ad ovest della strada provinciale sp 170 risulta ancora collegata al depuratore sito in Bottanuco che avrebbe dovuto essere dismesso
R – La dismissione del depuratore di Botanuco risulta prevista tra le opere di compensazione interessate dal collegamento autostradale Dalmine – Como – Varese. Risoluzione intererferenza fc 3143.
2. O – Si chiede perche solo le aree oggetto di variante sono state analizzate nel rapporto ambientale.
R – Sulle restanti aree di Trasformazione, confermate nel Documento di Piano Vigente erano già state analizzate nel precedente Documento di Piano e durante l'Iter procedurale (tra cui anche il parere ARPA) nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica.
3. O – Si chiede di predisporre le analisi scaturite dall'esame di monitoraggio .
R – Nel processo di VAS era stato definito un percorso di monitoraggio molto dettagliato e complesso la cui attuazione non ha trovato esito a causa della carenza di mezzi e risorse umane. Per questo motivo si è pensato di ridurre la complessità e quantità delle tematiche trattate ad elementi essenziali per poter analizzare le trasformazioni.
4. O – Nel Piano di monitoraggio è presente un refuso.
R – Si prende atto e si aggiorna la documentazione.
5. O – Si chiede di ridurre più drasticamente le ipotesi complessive di crescita.
R – Dalle analisi svolte si ritiene che la previsione di incremento demografico risulta completamente in linea con l'andamento demografico.
6. O – Si richiede la possibilità di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.
R – Sono previste misure negli articoli delle Norme di attuazione del Piano delle Regole
7. O – componente geologica: allegare l'asseverazione del geologo che attesti di aver seguito i dettami della normativa, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'allegato 15 della DGR 8/1566 del 22.12.2005.
R – Sarà prodotta idonea asseverazione ai sensi della vigente normativa in merito.
8. O – Determinare sia le DPA e le fasce di rispetto inerente gli elettrodotti.
R - Si prende atto dell'osservazione e si chiarisce che tali fasce sono inserite nella Tav. PdR8– Carta dei Vincoli. In merito alle DPA si evidenzia che le stesse sono state richieste alla soc. Terna.
9. O – Si richiede l'inserimento di tutti i vincoli in un'unica tavola grafica.
R – Tutti i vincoli sono inseriti nella Tav. PdR8– Carta dei Vincoli.

10. O – Si chiede l’inserimento della fascia di rispetto al depuratore nella tavola dei vincoli.
R – Si prende atto e si completa la tavola dei vincoli.
11. O – distanze tra allevamenti e ambiti di trasformazione: ai sensi delle linee guida regionali (DDG 20109 del 29.12.2005), inserire nel DdP e nel PdR la distanza minima necessaria
R – Tali distanze sono state normate nelle Norme di attuazione del Piano delle Regole. La distanza minima risulta di 300 m
12. O – Si richiede di redigere apposito paragrafo nel rapporto ambientale per le aree ove sono stati rinvenuti rifiuti abbandonati.
R – Si evidenzia che l’area oggetto di rifiuti abbandonati, come da voi indicato, risulta interessata dal passaggio del corridoio infrastrutturale della Pedemontana e che pertanto sarà oggetto di specifico procedimento amministrativo all’interno dell’opera stessa.
13. O – Verifica aziende a rischio d’incidente rilevante site nel comune di Filago al confine con il comune di Bottanuco.
R – Dall’esame del piano di Protezione Civile Intercomunale si rileva che non sono presenti aree di danno che insistono sul territorio comunale di Bottanuco.
14. O – ATps1, AT2, AT3: si richiede di valutare la necessità di confermare la previsione di tali ambiti.
R – In merito alle Aree Atps1 e AT2 sono state emesse autorizzazioni commerciali per il trasferimento ed ampliamento di una Grande Struttura di Vendita che prevede anche una esaustiva compensazione ambientale.
15. O – Si propone lo stalcio dell’Ambito AT3.
R – Tale Ambito risulta strategico sia per la realizzazione di un polo artigianale oggi non presente sul territorio comunale, sia per il completamento della “bretella produttiva “ sulla sp. 170.
16. O – Si propone lo stalcio dell’Ambito AT4.
R – Si evidenzia che tale Ambito risulta già convenzionato ed in fase di attuazione.
17. O – Si propone lo stalcio dell’Ambito AT5.
R – Tale Ambito risulta importante per chiudere la frangia residenziale posta a nord, con evidenti opere di compensazione ambientale.
18. O – Si propone lo stalcio dell’Ambito ATps10.
R – Si evidenzia che tale Ambito risulta già approvato.
19. O – Si propone lo stalcio dell’Ambito ATps15.
R – Nello studio di riqualificazione urbanistica dell’area ATps15 è stato previsto uno studio di suolo che tenesse conto della presenza delle linee elettriche menzionate nel vs. rapporto. Tale intervento è finalizzato alla delocalizzazione di una destinazione produttiva in ambito completamente residenziale.
20. O – Prevedere l’esclusione di aziende a rischio di incidente rilevante.
R – Tale argomento risulta ampiamente trattato nel Piano delle Regole.

21. O – La “soppressione” di 4 Ambiti di Trasformazione⁵ appare coerente con l’azione A1 “eliminazione di Aree di Trasformazione che non si ritengono prioritarie nel disegno complessivo delle trasformazioni urbane” e con l’obiettivo di “riduzione del consumo di suolo”; non appare, tuttavia, chiaro come ciò sia correlato alla successiva azione A4 “sottoporre le aree inserite negli AT ad interventi diretti e quindi disciplinati dal PdR con eventuale individuazione di un nuovo tessuto urbano”, (enunciata già nel Documento di scoping come intenzione di sottoporre le aree sottratte agli AT ad interventi diretti e quindi disciplinate dal PdR con eventuale individuazione di nuovo tessuto urbano)
- R – Nel Documento di Piano si eliminano 4 Aree di Trasformazioni di cui una produttiva e tre residenziali. Le suddette AT erano ubicate in aree già urbanizzate tantè che per le stesse era previsto il doppio regime normativo e precisamente
- Documento di piano , con procedura esecutiva attraverso Piano Attuativo, per una trasformazione urbanistica dell’area con aumento di potenzialità edificatoria;
 - Piano delle regole, con procedura di singolo titolo abilitativo diretto, per una ristrutturazione edilizia del tessuto edilizio esistente.
22. O – Si raccomanda venga verificata e garantita la compatibilità con le previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Adda Nord
- R – A tal merito si evidenzia che è stata aggiornata la Tav DdP 1.7 riguardante il PTC Parco Adda Nord.
23. O – Sia verificato che negli elaborati di Piano siano riportati correttamente i tracciati e relative fasce di rispetto, sia della Gronda Est che della Pedemontana come deliberati dal CIPE, nonché, per quest’ultima le relative opere di compensazione
- R – L’Amministrazione Comunale ha fatto richiesta alla società Autostrada Pedemontana Lombarda di trasmettere le fasce di rispetto e conseguentemente sono state aggiornate le cartografie.
24. O – Prevedere aggiornamento cartografica del Piano Cave così come definito nell’allegato 1
- R – Si è proceduto alla verifica planimetrica dell’Ambito “BP5g” individuato dal Piano Cave vigente.
25. O – Tenere in considerazione le interferenze del territorio comunale con il Piano di gestione rischio di alluvione (PRGA)
- R – Si prende atto.
26. O – Verificare nel dettaglio se quanto pianificato nella Variante Urbanistica sia compatibile con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento ai piani di emergenza comunali/intercomunali e provinciali di protezione civile.
- R – Le aree urbanizzate considerate nella Variante non risultano interessate ai suddetti piani.
27. O – Per l’ampliamento dell’ambito produttivo si evidenzia la necessità che eventuali acque reflue domestiche da esso decadenti, vengano allacciate alla fognatura pubblica; per i nuovi ambiti agricoli, stante la possibilità prevista dalla disciplina di Piano di ampliare gli

edifici agricoli esistenti, l'opportunità che gli eventuali scarichi di acque reflue domestiche vengano allacciati alla fognatura pubblica

R – Si prende atto delle richieste anche se la stesse risultano comprese nei documenti richiesti per l'ottenimento del titolo abilitativo dei singoli interventi edilizi.